



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 93

Interessi passivi

In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito spetta al contribuente sui relativi importi l'interesse nella misura prevista al primo comma dello art. 86, da computarsi per semestri compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione.⁽¹⁵⁾

Versione in vigore dal 30 settembre 1982 secondo Normattiva, non più in vigore dal 31 gennaio 1991 · versione 16

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	II — Rapporto doganale
Capo	V — Riscossione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(15) Il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1982, n. 873, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "L'interesse previsto dagli articoli 86 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e' elevato dal sei al nove per cento semestrale."

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-93-interessi-passivi/versione/16>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it